

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 29/01/1991

ART. 1
Materia di disciplina del Regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 2
Soggetti beneficiari

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati, presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1.

In deroga al principio di territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma, sarà presa in esame, in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

ART. 3
Benefici economici a favore di persone fisiche

I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento, da parte del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Qualora lo stato di necessità o di indigenza viene accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza, e che per essi non è possibile configurare un diverso rapporto giuridico rispetto a quello in essere, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) alla erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al 1° comma ed al reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. Tale graduatoria verrà approvata dalla G.M. previo parere della commissione servizi sociali.

I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

ART. 4

Benefici economici a favore delle Associazioni, degli Enti pubblici e privati

I benefici economici di cui all'art. 12 della legge n. 241 del 07/08/1990, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o di iniziative di interesse pubblico raccordati con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale.

I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno, una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

E' in facoltà del Comune prendere visione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo dei soggetti beneficiari di contributi comunali o di altre forme di sovvenzioni.

Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici, di cui al presente articolo, è in facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive, concernenti, rispettivamente, le iniziative che i soggetti aventi titolo intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui al 1° comma.

Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati, di tali benefici dovrà essere presentato apposito rendiconto al termine dell'attività. La mancata presentazione della relazione di cui al 2° comma e/o del rendiconto comporterà la decadenza a partecipare ai contributi, per l'anno successivo, da parte dei soggetti beneficiari.

ART. 5

Benefici economici previsti da disposizioni di legge

All'assegnazione ed erogazione di benefici economici di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di leggi in vigore, in particolare dalle Leggi Regionali n. 31 del 20/3/1980 e n. 1 del 7/1/1986 e dai Piani Comunali approvati in esecuzione delle leggi regionali in attuazione, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime ed, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

ART. 6

Priorità di destinazione delle risorse finanziarie

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della L. n. 142/90.

ART. 7

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.